



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 96/12

di iniziativa del Consigliere P. CAPUTO recante:

"Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006)"

relatore: M. COMITO;

DATI DELL'ITER

| | |
|--|----------|
| NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI | |
| DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA | 8/8/2022 |
| DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE | 8/8/2022 |
| COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO | |
| SEDE | MERITO |
| PARERE PREVISTO | Il Comm. |
| NUMERO ARTICOLI | |

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 96/XII pag. 3
*"Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7
(Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006)"*

Normativa citata

Legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 pag. 5
*"Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno
2006 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge regionale 4 febbraio 2002,
n. 8.)"*

D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 8, comma 1 bis) pag. 36
*"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421."*

Proposta di legge recante: "Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 21 agosto 2006, n.7 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006)".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente modifica si rende necessaria per i seguenti motivi.

I medici provenienti dalla Convenzione per la Continuità assistenziale (ex Guardia Medica) che svolgono attività continua per l'intero debito orario nei Servizi Territoriali Programmati da almeno dieci anni possono essere inquadrati nei ruoli della dirigenza medica ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, del d. lgs. 502/1992 nei limiti dei posti delle dotazioni organiche di ciascuna Azienda e nel rispetto dell'area (Servizi Territoriali) già individuata dal Decreto Dirigenziale n. 416 del 13.07.2000.

A tal fine le Aziende del Servizio sanitario regionale sono autorizzate a includere nelle dotazioni organiche dei Servizi sanitari territoriali i relativi posti.

Ai fini dell'inquadramento nei posti così istituiti gli aventi diritto dovranno sostenere specifica procedura selettiva avente carattere d'idoneità allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo di dirigente medico dei servizi territoriali.

Ai dirigenti sarà riconosciuta l'anzianità di servizio in relazione alle ore espletate dalla data di maturazione del beneficio a partire dalla procedura selettiva e sarà rapportata al debito orario della dirigenza medica anche ai fini del riconoscimento degli scatti di carriera, previa valutazione dei Collegi tecnici all'uopo costituiti.

Eventuali maggiori oneri derivanti dalla trasformazione dei posti dovranno comunque essere compatibili e coerenti con i costi previsti dal Piano del fabbisogno del personale nel triennio di riferimento.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria Proposta di legge recante: "Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 21 agosto 2006, n.7 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006)"

Eventuali maggiori oneri derivanti dalla trasformazione dei posti dovranno comunque essere compatibili e coerenti con i costi previsti dal Piano del fabbisogno del personale nel triennio di riferimento.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

| | Descrizione spese | Tipologia | Carattere temporale | Importo |
|--------|---|-----------|---------------------|---------|
| | | I o C | A o P | |
| Art. 1 | Modifica la fine del comma 1 dell'art. 31 della l.r. 7/2006 e non comporta oneri. Eventuali maggiori oneri derivanti dalla trasformazione dei posti ivi prevista dovranno comunque essere compatibili e coerenti con i costi previsti dal Piano del fabbisogno del personale nel triennio di riferimento. | // | // | 0 |
| Art. 2 | Reca la clausola di invarianza finanziaria | // | // | 0 |

| | | | | |
|--------|---|----|----|---|
| Art. 3 | Reca la clausola d'urgenza sull'entrata in vigore | // | // | 0 |
|--------|---|----|----|---|

Criteria di quantificazione degli oneri

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

| Programma capitolo | Anno 2022 | Anno 2023 | Anno 2024 | Totale |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | // | // | // | // |
| Totale | | | | // |

Proposta di legge recante

“Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 21 agosto 2006, n.7 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006)”.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 31 della l.r. 7/2006)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 21 agosto 2006, n.7 (Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo le parole “per l'area di emergenza territoriale” sono inserite le seguenti: “ e della continuità assistenziale”;
 - b) dopo le parole “dotazioni organiche” sono aggiunte le seguenti: “dei Servizi sanitari territoriali”.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge regionale 21 agosto 2006, n. 7

Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(BUR n. 15 del 16 agosto 2006, supplemento straordinario n. 3 del 28 agosto 2006)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 11 dicembre 2006, n. 16, 11 maggio 2007, n. 9, 5 ottobre 2007, n. 22, 16 ottobre 2008, n. 35, 12 giugno 2009, n. 19, 17 agosto 2009, n. 30, 22 novembre 2010, n. 30, 29 dicembre 2010, n. 34, 18 luglio 2011, n. 26, 23 dicembre 2011, n. 47, 12 aprile 2013, n. 17, 16 maggio 2013, n. 25 e 13 gennaio 2014, n. 4)

TITOLO I (Disposizioni di carattere finanziario)

Art. 1

1. Alla copertura finanziaria dei maggiori oneri, relativi all'anno 2006, derivanti dal riconoscimento degli assegni familiari ai Lavoratori di Pubblica Utilità, giusto accordo tra la Regione e le parti sociali sottoscritto in data 22 marzo 2006, si provvede sia con le risorse del Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28/2/2000, n. 81 – determinate in euro 12.138.311,92 ed attribuite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali alla Regione Calabria con protocollo d'intesa n. 508/06 del 2 maggio 2006 – che con quelle determinate dalla legge finanziaria regionale, già iscritte o da iscrivere all'UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 – 43020209 – 43020213) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
2. La somma di euro 4.750.000,00 – destinata, ai sensi della legge regionale 19 novembre 2003, n. 20 ad azioni di politiche attive per la stabilizzazione occupazionale dei bacini dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità – non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2005 – è riprodotta nel bilancio di competenza 2006, con allocazione all'UPB 4.3.02.02 (capitolo 43020213) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.
3. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione dalle somme da erogare per l'anno 2006 agli Enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alle leggi regionali 30 gennaio 2001, n. 4 e 30 ottobre 2003, n. 20, le risorse attribuite in applicazione della legge regionale 30 luglio 1996, n. 18 e non utilizzate dagli enti medesimi.
4. La somma di euro 3.688.297,20 – destinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8, alla realizzazione, per il tramite dell'Afor, di programmi triennali concernenti azioni di valorizzazione, salvaguardia, manutenzione, ripristino e recupero dei territori montani delle aree ricadenti nei comuni di Acri, Casabona, Fabrizia, Longobucco, Nardodipace, San Demetrio Corone, San Giovanni in Fiore e della Comunità Montana di Verbicaro – non utilizzata nel corso dell'esercizio finanziario 2005, è riprodotta nel bilancio di competenza 2006, con allocazione all'UPB 3.2.04.05 (capitolo 32040511) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

5. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese già sostenute negli anni 2004 e 2005 dai Comuni interessati per la realizzazione di progetti a sostegno dell'occupazione, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la maggiore spesa di € 4.000.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.04.05 (capitolo 2323201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

6. I contratti per la fornitura di servizi stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23 possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 per consentire l'espletamento di gara ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento a soggetti privati, con sede e/o filiali in Calabria, di servizi individuati sulla base di apposito provvedimento della Giunta regionale, purché da tale affidamento si ottengano economie di gestione.

Art. 2

1. Alla copertura della spesa inerente al Servizio Sanitario Regionale derivante da atti giudiziari di pignoramento relativi all'anno 2005 si provvede con la quota parte delle entrate derivanti dai provvedimenti tributari assunti in materia di addizionale Irpef – ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 30 – disponibili all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 61010120) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2006.

2. Al fine di garantire la copertura della spesa, diversa da quella inerente al Servizio Sanitario Regionale – derivante da atti giudiziari di pignoramento relativi all'anno 2005, di cui al residuo attivo accertato nel capitolo 60000037 dell'entrata del bilancio relativo all'esercizio finanziario 2006 – è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 3.000.000,00 con accantonamento nell'apposito fondo di riserva di cui all'UPB 8.2.01.04 (capitolo 82010412) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2006.

3. La Giunta regionale è autorizzata a disporre il prelevamento di somme dal fondo di riserva di cui al precedente comma e la loro iscrizione nei corrispondenti capitoli di bilancio, al fine di regolarizzare le relative obbligazioni sulla base di formali comunicazioni da parte dell'Avvocatura regionale alla Ragioneria generale dei dati necessari per l'individuazione del beneficiario e della natura della spesa.

4. Al fine di monitorare la spesa derivante dagli atti giudiziari di pignoramento della Regione, degli Enti e delle Aziende da essa dipendenti, compresi gli Enti Strumentali, le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, nonché tutti gli Enti i cui oneri gravano comunque sul bilancio regionale, in riferimento al decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge 3 giugno 1998, n. 267, è istituita, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una Commissione che ha il compito di verificare inadempienze e/o negligenze e/o omissioni e/o inerzia dei dirigenti e dei funzionari preposti alla gestione e all'esame degli atti giudiziari che abbiano comportato il pagamento di ulteriori spese di esecuzione, di interessi e rivalutazione monetaria.

5. La Commissione di cui al comma 4 è composta dal Presidente del "Comitato regionale di controllo contabile" che la presiede, e da due Consiglieri regionali, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza, indicati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

6. Per l'espletamento delle attività ad essa affidate, la Commissione, fermo restando il diritto di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 114 del Regolamento interno del Consiglio regionale, potrà avvalersi dell'Ufficio dell'Avvocatura regionale.

7. La Commissione concluderà la sua attività entro sei mesi dall'insediamento.

8. Al termine dei lavori, la Commissione relazionerà al Consiglio regionale e, ferma restando l'applicazione, da parte dell'Ente competente, delle eventuali sanzioni previste dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, trasmetterà gli atti relativi alle accertate inadempienze, negligenze e omissioni alle competenti autorità giurisdizionali per i provvedimenti conseguenti.

Art. 3

1. Al fine di consentire la copertura finanziaria dei maggiori oneri, relativi all'anno 2006, derivanti dal passaggio a tempo indeterminato degli operai del comparto idraulico forestale utilizzati dall'A.FO.R. e dagli Enti convenzionati, quantificati per l'anno 2006 in € 45.000.000,00, lo stanziamento dell'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 è incrementato di euro 23.000.000,00.

2. La Giunta regionale è impegnata a reperire le ulteriori risorse pari ad euro 22.000.000,00 per la copertura del fabbisogno finanziario totale in sede di predisposizione ed approvazione della legge di variazione del bilancio 2006.

3. Lo stanziamento allocato all'UPB 2.2.04.03 (capitolo 5122206) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006, destinato al finanziamento dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e per i Servizi in Agricoltura (A.R.S.S.A), è incrementato di euro 11.000.000,00, di cui euro 3.500.000,00 destinati alla copertura di debiti pregressi dell'Agenzia maturati nel corso dell'esercizio finanziario 2005 ed euro 1.050.000,00 destinati al finanziamento delle attività di promozione previste dall'accordo stipulato dall'ARSSA con le cantine dell'area Melissa-Cirò nell'ottobre del 2005.

4. Alla parziale copertura dei maggiori oneri di cui al precedente comma si provvede con la contestuale riduzione per euro 3.500.000,00 dello stanziamento di cui all'UPB 4.2.01.01 (capitolo 8045302) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

5. Per l'esercizio finanziario 2006 il fondo di dotazione necessario al funzionamento e all'espletamento delle attività proprie dell'Organismo Pagatore Regionale per il settore agricolo (ARCEA) – istituito ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 e dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 – è determinato in euro 1.800.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040314) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

6. Al fine di assicurare il funzionamento degli organi e lo svolgimento delle attività di Azienda Calabria – Lavoro istituita con legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 – nonché l'attuazione delle politiche attive del lavoro in conformità al D.Lgs. 276 del 10 settembre 2003, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 1.334.611,94 – di cui euro 934.861,94 destinati alla copertura del disavanzo di gestione relativo all'esercizio finanziario 2005 – con allocazione all'UPB 4.3.02.03 (capitolo 43020303) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

7. Al fine di consentire la definitiva liquidazione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della media Valle del Crati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla gestione commissariale del Consorzio un'anticipazione straordinaria di euro 5.000.000,00 finalizzata al pagamento degli oneri del personale e delle spese di funzionamento degli uffici consortili, con obbligo di restituzione da parte

della stessa a valere sulle somme riscosse a seguito dell'emissione dei ruoli irrigui e di bonifica relativi alla gestione dei servizi del comprensorio del Consorzio.

8. L'erogazione della suddetta somma potrà avvenire previa verifica dell'emissione dei ruoli che dovranno essere ceduti alla Regione per un ammontare pari alla somma anticipata.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 5.000.000,00 allocati all'UPB 2.2.04.09 (capitolo 22040907) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con le entrate derivanti dalla cessione dei ruoli di pari importo allocate all'UPB 3.4.03 (capitolo 34030010) dello stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio.

10. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle attività già realizzate negli esercizi precedenti per il tramite delle Associazioni Allevatori e Associazioni di Prodotto, attraverso il programma SATA, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 1.500.000,00 allocata all'UPB 2.2.04.02 (capitolo 22040210) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

11. La somma di cui al precedente comma è destinata per euro 210.999,32 all'erogazione del saldo inerente al programma SATA 2004 da utilizzare dalle Associazioni Allevatori, per euro 517.317,59 all'erogazione del saldo inerente al Piano Qualità Carni 2002-2004 da utilizzare dalle Associazioni di prodotto e per euro 771.683,09 all'erogazione dell'acconto inerente al programma SATA 2005 da utilizzare dalle Associazioni Allevatori.

12. Le somme erogate dallo Stato per il finanziamento delle funzioni amministrative trasferite alla Regione Calabria ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 devono essere utilizzate esclusivamente per le attività in esso specificatamente indicate.

13. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle richieste di risarcimento dei danni causati dall'aggressione dei lupi o cani randagi agli allevamenti zootecnici presentate presso l'Ufficio regionale Caccia e Pesca fino al 30 giugno 2006, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 355.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.04.04 (capitolo 5123105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

14. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento allocato all'UPB 2.2.06.02 (capitolo 2133104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

15. La legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 e le successive modifiche ed integrazioni sono abrogate. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, oltre a quelle previste dal precedente comma 13, non possono essere concessi aiuti per le finalità previste dalla legge regionale 27 gennaio 1986, n. 3 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4

1. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Società consortile per azioni "Consorzio per la promozione della cultura e degli studi universitari di Crotone" – deliberato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 16 dicembre 2005 – in misura

proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (44,444%), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 154.932,00 con allocazione all'UPB 5.2.01.03 (capitolo 52010303) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

2. Per la parziale sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della SoRiCal S.p.A. – deliberato dall'Assemblea dei soci nella seduta del 27 settembre 2005 – in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale (53,5%), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 2.169.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.05.02 (capitolo 32050201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

3. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale del “Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria – Co.M.A.C. S.r.l.” – deliberato dall'Assemblea dei soci nella seduta dell'11 novembre 2005 – nella misura massima della partecipazione detenuta (65,01%), è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 2.067.936,00 con allocazione all'UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020413) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

4. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale del “Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria – COMALCA S.c.r.l” nella misura massima della partecipazione detenuta è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 500.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020414) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

5. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria dell'aumento di capitale sociale della società “Terme Sibarite S.p.A. – il cui capitale è detenuto al 100% dalla Regione – è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 600.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.01.05 (capitolo 22010503) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

6. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della società SACAL S.p.A. nella misura massima della partecipazione detenuta è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 258.000,00 con allocazione all'UPB 2.3.05.01 (capitolo 23050106) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

7. La Giunta Regionale è autorizzata a concedere alla Società Consortile CERERE un contributo di euro 100.000,00 per il finanziamento delle attività da realizzare nel corso del 2006, con allocazione all'UPB 5.2.01.01 (capitolo 52010110) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2006.

8. Per la sottoscrizione da parte della Regione Calabria della quota di aumento di capitale sociale della Società SOGAS S.p.A. nella misura massima della partecipazione detenuta (50%) è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 2.000.000,00 con allocazione all'UPB 2.2.02.04 (capitolo 22020415) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. Lo stesso stanziamento può, anche, essere erogato come contributo alla medesima Società per le finalità di cui all'art. 35, commi 2, 3 e 4 della legge regionale del 2 maggio 2001, n. 7, con le modalità in essa previste, in armonia con la normativa comunitaria e nazionale.

9. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi.

10. Alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo le parole “...operanti nel territorio regionale...” sono inserite le parole “...o che abbiano lo scopo prevalente di promuovere programmi di sviluppo economico di intervento sociale nell’area del Mediterraneo”;
 - b) dopo l’alinea relativa alla Fondazione “Italo Falcomatà” sono inserite le seguenti alinee:
 - «Fondazione Odissea, con sede in Crotona per le attività di gestione del Museo del Parco Archeologico di Capo Colonna e per valorizzazione dei beni culturali della provincia di Crotona;
 - “Fondazione “I sud del mondo” per la promozione di programmi di sviluppo economico di intervento sociale nell’area del Mediterraneo”.
11. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’esercizio finanziario 2006, alla Fondazione Odissea un contributo di euro 100.000,00 per la gestione del Museo del Parco Archeologico di Capo Colonna a valere sulle risorse stanziare all’UPB. 5.2.01.01 (Capitolo 3131204).
12. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Centro Servizi Avanzati di Lamezia Terme un contributo straordinario di euro 200.000,00 – allocato all’UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040313) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 – per lo svolgimento delle attività statutarie.
13. Al fine di favorire il consolidamento delle attività di Alta formazione già avviate dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria presso il Polo didattico universitario del Centro di Ricerca Agroalimentare della Calabria S.p.A. di Lamezia Terme in collaborazione con il medesimo CRA è autorizzata, per l’esercizio 2006, la spesa di euro 150.000,00, allocata all’UPB 2.2.04.03 (capitolo 22040312) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. La somma è destinata al supporto formativo e logistico a cura del CRA per lo sviluppo del Polo Universitario, per lo svolgimento del secondo ciclo del *Master* universitario di I livello in Qualità e Sicurezza degli alimenti mediterranei, per il supporto formativo di giovani calabresi nell’ambito delle attività di formazione del dottorato nazionale in Salubrità degli alimenti, nonché per le attività istituzionali di promozione ed orientamento del Polo medesimo.
14. Per consentire la partecipazione della Regione Calabria al Consorzio “Piana Sicura” è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 200.000,00 con allocazione all’UPB 7.2.03.01 (capitolo 72030102) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
15. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività statutarie della “Fondazione Calabria Etica”, costituita in esecuzione dell’articolo 18-bis della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 200.000,00 con allocazione all’UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010516) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
16. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione per lo sviluppo della formazione e per l’attuazione di politiche per l’emersione del lavoro irregolare (FIELD) – istituita con l’articolo 8 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 – un contributo per l’esercizio finanziario 2006 di euro 100.000,00, con allocazione all’UPB 4.3.02.05 (capitolo 43020505) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

Art. 5

1. Per consentire il ripiano dei disavanzi dell’esercizio 2006 delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose, è

autorizzato l'ulteriore stanziamento di euro 16.500.000,00 con allocazione all'UPB 2.3.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2006.

2. Per consentire la chiusura definitiva dei rapporti economico-finanziari tra la Regione e le aziende pubbliche e private che esercitano i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose derivanti dai ripiani dei disavanzi relativi al triennio 2003-2005 è autorizzata la spesa complessiva di euro 30.000.000,00 da ripartire negli esercizi finanziari 2007 e 2008 in due annualità di euro 15.000.000,00 ciascuna, con allocazione all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010235) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2006-2008.

3. Al fine di avviare il piano di rinnovo degli autobus affidati a Ferrovie della Calabria S.r.l. per l'effettuazione dei servizi del Trasporto Pubblico Locale di cui all'Accordo di programma Stato-Regioni del 11 febbraio 2000, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2006 lo stanziamento di euro 2.000.000,00 allocato all'UPB 2.3.01.02 (capitolo 23010236) dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio.

4. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, per l'esercizio finanziario 2006, con le risorse allocate all'UPB 2.3.03.01 (capitolo 23030103) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

5. Per gli esercizi successivi e comunque fino all'anno 2021, la copertura finanziaria è garantita con le risorse allocate nelle UPB 2.3.01.02 e 2.3.03.01 dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.

Art. 6

1. Per far fronte agli impegni giuridicamente vincolanti assunti dal competente Dipartimento dei Lavori Pubblici nei confronti di diversi comuni della Calabria interessati dall'emergenza neve relativa agli anni 2000-2001 e non soddisfatti per mancanza della necessaria copertura finanziaria, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 200.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.04.02 (capitolo 32040250) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

2. Al fine di favorire l'attuazione da parte degli Enti Locali di interventi di ristrutturazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2006, l'ulteriore limite di impegno di euro 350.000,00, con allocazione all'UPB 3.2.03.01 (capitolo 32030124) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

3. Per favorire l'accesso degli Enti locali alla concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di opere di interesse regionale – ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24 – è autorizzato per l'esercizio finanziario 2006 l'ulteriore limite di impegno di euro 5.000.000,00, con allocazione all'UPB 3.2.03.01 (capitolo 2211210) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio. Gli oneri derivanti dalla contrazione di mutui da parte degli Enti con popolazione al di sotto dei 3000 abitanti e degli Enti che non hanno rispettato le previsioni del Patto di stabilità sono a totale carico della Regione.

4. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo di una parte degli impegni giuridicamente vincolanti assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2004 e precedenti oltre il limite dello stanziamento di competenza previsto per la gestione degli acquedotti regionali ed accertati con

deliberazione della Giunta regionale n. 887 del 23 novembre 2004, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 8.525.512,11 – allocata all'UPB 3.2.05.01 (capitolo 32050128) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

5. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si fa fronte, per la quota parte corrispondente, con le risorse allocate nell'UPB 3.2.05.01 (capitoli 32050124 e 2233214) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 7

1. Lo stanziamento disposto dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 allocato all'UPB 3.2.02.06 (capitolo 4344104) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006, destinato al Fondo regionale per favorire l'accesso delle abitazioni in locazione, è ulteriormente incrementato della somma di euro 6.580.000,00.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma, si provvede con quota parte dei fondi per l'edilizia agevolata già trasferiti dallo Stato alla Regione Calabria in attuazione del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non utilizzati o utilizzabili per il pagamento delle obbligazioni assunte dai beneficiari ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, mediante contestuale riduzione di pari importo dell'UPB 3.2.02.01 (capitolo 32020134) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

3. La Regione Calabria riconosce il ruolo sociale svolto dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini e degli assegnatari di alloggi di ERP finalizzato alla tutela ed ai servizi per l'utenza.

4. La Giunta regionale destina un contributo annuale di euro 10.000,00 – allocato all'UPB 3.2.02.01 (capitolo 32020142) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 – da ripartirsi tra le predette OO.SS. più rappresentative nel territorio regionale, purché operanti come enti non commerciali di tipo associativo, ai sensi del DPR 2/12/1986, Articolo 111, comma 4 quinquies, come risultante dallo Statuto dell'organizzazione, regolarmente registrato ed i cui organismi risultino eletti dalle rispettive assemblee congressuali.

Art. 8

1. Ai fini dell'attuazione del disposto dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 e per consentire il totale finanziamento dei progetti di cui alla delibera della Giunta regionale n. 738 del 6 agosto 2002 ed al successivo Atto aggiuntivo sottoscritto in data 8 agosto 2002, presentati a seguito della manifestazione di interesse per il settore editoria e stampa dei giornali a valere sulla Misura 2.1 del POP Calabria 1994-1999, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.400.000,00 da ripartire negli esercizi finanziari 2006 e 2007 in due annualità di euro 3.200.000,00 ciascuna, con allocazione all'UPB. 2.2.02.02 (capitolo 22020204) dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008.

2. Al fine di consentire la realizzazione di attività e manifestazioni inerenti le tematiche ambientali, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 100.000,00 allocata all'UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010144) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

3. Lo stanziamento di cui all'UPB 6.2.01.02 (capitolo 62010203) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 – relativo all'erogazione dei socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui alla legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 – è aumentato di euro 1.000.000,00.

4. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma si fa fronte con le risorse allocate nella stessa UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331105) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

5. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro 75.000,00 a ciascuna delle famiglie delle vittime del nubifragio che ha colpito l'area del Vibonese nel mese di luglio 2006. L'importo complessivo di euro 300.000,00 è allocato all'UPB 6.2.01.02 (capitolo 62010204) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

6. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma si fa fronte con le risorse allocate nella stessa UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

7. ¹

Art. 9

1. Al fine di consentire le operazioni di completamento, consolidamento e rifacimento di Viale Parco sulla direttrice Cosenza-Rende nonché la ricostruzione delle campate del viadotto di collegamento tra Cosenza ed Amantea, la Giunta Regionale è autorizzata, ai sensi della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, a concedere al Comune di Cosenza e alla Provincia di Cosenza un contributo costante poliennale rispettivamente di euro 140.000,00 ed euro 110.000,00 finalizzati alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altri Istituti di Credito abilitati, della durata massima di 20 anni.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma, è autorizzato per l'esercizio finanziario 2006 il limite di impegno complessivo di euro 250.000,00 con allocazione all'UPB 3.2.03.01 (Capitolo 32030141) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cerzeto un contributo di euro 250.000,00 – allocato all'UPB 3.2.04.02 (capitolo 32040251) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2006 – da destinare ad interventi ed attività necessarie al sostegno della popolazione colpita dal crollo dell'abitato a seguito del movimento franoso del 7 marzo 2005.

¹ Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 11 dicembre 2006, n. 16

Art. 10

1. Al fine di garantire la realizzazione di un programma regionale per il potenziamento e l'ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie pubbliche, la Giunta regionale – previo parere vincolante della competente commissione consiliare nonché verifica ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 della disponibilità di risorse a valere sul programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni – è autorizzata a ricorrere all'indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio 2002, n. 8.
2. Il mutuo o prestito obbligazionario di cui al precedente comma per spese di investimento a carico del bilancio regionale – quantificato nella misura massima di euro 390.000.000,00 – sarà contratto, per una durata massima di anni venti, anche in più soluzioni a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dall'Istituto finanziario ai fini del suo intervento.
3. Alla copertura degli oneri relativi si provvede a valere sulle risorse stanziare all'UPB 6.1.01.01 (capitolo 4211103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 e successivi, da allocare su appositi capitoli di bilancio, da istituire con specifici atti della Giunta Regionale.

Art. 11

1. *Al fine di sostenere le manifestazioni per la ricorrenza del quinto centenario della morte e del sesto centenario della nascita di San Francesco di Paola, Patrono della Calabria, da realizzarsi nel periodo 2007-2016, previste dal programma "E' vento di San Francesco", la Giunta regionale è autorizzata a definire un programma strategico integrato, coordinato e diretto dal Presidente della Regione, di concerto con i Dipartimenti competenti, dal Presidente della Provincia, dal Sindaco del Comune di Paola, o da loro delegati, avvalendosi delle strutture degli Enti sopraindicati, in collaborazione con l'Ordine dei Minimi.*²
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del progetto di cui al precedente comma, determinati per l'esercizio finanziario 2006 in euro 300.000,00, si provvede con le risorse allocate all'UPB 5.2.03.01 (capitolo 52030114) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.
3. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente può essere utilizzata anche al fine della promozione e della stipula di un Accordo di Programma Quadro nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma tra Stato e Regione Calabria.
4. Al fine di provvedere alla liquidazione ed al pagamento a saldo delle spese relative ad un contributo già concesso a carico del POP Calabria 1994/99 al Comune di Catanzaro per il restauro della Chiesa di San Giovanni Battista (2° lotto) – il cui impegno contabile è stato prescritto in esercizi precedenti in sede di revisione dei residui passivi in perenzione amministrativa, a seguito di comunicazione del Dipartimento interessato – è autorizzata la spesa di euro 103.291,38, allocata all'UPB 5.2.03.01 (capitolo 52030113) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

² **Comma così modificato dall'art. 31, comma 10, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9.**

5. Al fine di sostenere le cooperative sociali che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo complessivo di euro 150.000,00 – da ripartire in misura proporzionata al volume di attività realizzato dalle stesse, allocato all'UPB 4.3.02.04 (capitolo 43020402) dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2006.

6. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Banco Alimentare della Calabria – Onlus un contributo di euro 150.000,00 per le spese di gestione e di funzionamento, con allocazione all'UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010517) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

7. L'erogazione del contributo avviene sulla base di apposita convenzione che disciplina i rapporti fra le parti da stipularsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 6 e 7 si provvede con le risorse allocate nella stessa UPB 6.2.01.05 (capitolo 62010514) della parte spesa del bilancio di previsione 2006.

Art. 12

1. Per il finanziamento delle spese di avvio e funzionamento della Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche promossa dall'Università della Calabria è autorizzato per l'esercizio finanziario 2006 lo stanziamento di euro 200.000,00 con allocazione all'UPB 4.2.02.03 (capitolo 42020314) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

2. Per la completa attuazione delle procedure relative al riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di euro 500.000,00 con allocazione all'UPB 1.4.01.01 (capitolo 14010101) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

3. Al fine di contribuire al sostegno delle attività poste in essere dalle consigliere e dai consiglieri di parità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006, con oneri a carico del bilancio regionale, la spesa di euro 100.000,00, con allocazione all'UPB 4.3.03.02 (capitolo 43030202) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

4. Per il sostegno delle spese di funzionamento della Consulta Antimafia, istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 287 del 22 novembre 2005, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 150.000,00, con allocazione all'UPB 1.2.04.05 (capitolo 12040507) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

5. Per la realizzazione di interventi di recupero dell'area interessata alla demolizione dell'ecomostro di Copanello ubicato nel comune di Staletti è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 400.000,00, con allocazione all'UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010143) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

6. Per il finanziamento di borse di studio da assegnare a giovani laureati calabresi è autorizzata per l'esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 200.000,00 con allocazione all'UPB 4.2.02.02 (capitolo 3313102) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

7. Per la progettazione di attività culturali e formative – da realizzare ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge 19/11/1990, n. 341 – in collaborazione con le Università statali aventi sede nella Regione, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, la spesa di euro 300.000,00 con allocazione all’UPB 4.2.02.03 (capitolo 3313119) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

8. Al fine di consentire l’istituzione dei Laboratori Urbani denominati “Urban Center” per una adeguata partecipazione alle scelte urbanistiche territoriali, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 100.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.02.03 (capitolo 32020308) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

9. Ai fini dell’attuazione della Convenzione Europea del paesaggio, ratificata dal Consiglio d’Europa in data 4 maggio 2006, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2006 la spesa di euro 100.000,00 finalizzata alla istituzione dell’”Osservatorio del paesaggio calabrese” con allocazione all’UPB 3.2.02.03 (capitolo 32020309) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

10. Per il finanziamento di attività finalizzate alla promozione del territorio e del paesaggio regionali è autorizzato per l’esercizio finanziario 2006 lo stanziamento di euro 100.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.02.03 (capitolo 32020310) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

11. Al fine di pianificare le attività emergenziali e di programmazione del Dipartimento Politiche dell’Ambiente, si autorizzalo stesso Dipartimento ad attuare un progetto triennale, mediante manifestazione di interesse finalizzata alla ricerca di professionalità adeguate alla realizzazione dei predetti scopi.

12. Per le attività di cui al precedente comma è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2006, la spesa di euro 150.000,00 con allocazione all’UPB 3.2.01.01 (capitolo 32010145) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. Per gli esercizi successivi si provvede con le risorse allocate nella medesima UPB del bilancio pluriennale 2006-2008.

13. *(Abrogato)*

14. *(Abrogato)*³

15. Per il sostegno delle manifestazioni connesse al Festival Leoncavallo di Montalto Uffugo, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Montalto Uffugo per l’esercizio finanziario 2006 un contributo di euro 30.000,00 con allocazione all’UPB 5.2.01.02 (capitolo 52010254) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006.

16. Per il sostegno di attività di volontariato a favore di persone indigenti, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione “Lucianum Mensa della Fraternità” per l’esercizio finanziario 2006 un contributo di euro 15.000,00 – allocato all’UPB 6.2.01.05 capitolo (62010518) dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

17. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Crotona un contributo di euro 200.000,00 – allocato all’UPB 5.2.02.01 (capitolo 52020106) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006 – per l’organizzazione del progetto socio-culturale internazionale “Giovani per la pace” – torneo calcistico tra squadre giovanili.

³ **Commi abrogati dall’art. 45, comma 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.**

18. A valere sulle risorse allocate all'UPB 4.2.02.02 (capitolo3313109) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006, la somma di euro 50.000,00 è destinata all'Istituto Politecnico internazionale denominato "Scienza ed Ars" di Vibo Valentia per il finanziamento di borse di studio a favore di alunni in possesso di particolari requisiti reddituali da individuarsi con bando ad hoc e previa stipula di apposita convenzione tra l'Assessorato regionale alla Cultura e il Direttore del Politecnico.

Art. 13

1. La Giunta regionale – previa verifica del rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 23 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – è autorizzata a ricorrere all'indebitamento sulla base delle disposizioni di cui al Titolo III della legge regionale 8 febbraio2002, n. 8, per il finanziamento di un programma finalizzato all'acquisto e/o alla ristrutturazione e/o alla costruzione di immobili ubicati nei comuni Capoluogo di Provincia da adibire ad uffici della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

2. Il mutuo o prestito obbligazionario di cui al precedente comma per spese di investimento a carico del bilancio regionale per un importo massimo di euro 45.000.000,00, sarà contratto per una durata massima di anni venti, anche in più soluzioni e a mezzo di più atti di erogazione e quietanza, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie dall'istituto finanziario ai fini del suo intervento.

3. La Giunta regionale, entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta il programma di cui al comma 1 alla competente Commissione consiliare che l'approva entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione.

Art. 14

1. Alla copertura finanziaria delle disposizioni contenute nella presente legge si provvede, per la quota parte corrispondente, con le maggiori risorse rese disponibili dalla manovra di assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e al bilancio pluriennale 2006-2008 approvata contestualmente alla presente legge ed attuata ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

TITOLO II (Disposizioni di carattere normativo)

Art. 15

1. La Giunta regionale può procedere alla trasformazione, immediata e diretta, del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato del personale tecnico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunto a seguito di selezione pubblica per titoli ed esami, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 736 del 22 agosto 2001, in applicazione della legge n. 365

dell'11 dicembre 2000, per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni organiche, modificando, se necessario, il programma triennale di fabbisogno di personale.

2. I termini del rapporto di lavoro di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 736 del 22 agosto 2001 sono prorogati sino all'inquadramento nelle dotazioni organiche, che avrà luogo nel livello economico iniziale delle categorie corrispondenti alle qualifiche per le quali è stata indetta la selezione pubblica.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, si provvede per l'esercizio finanziario 2006 con le risorse già allocate all'UPB 3.2.04.02 (capitolo 32040227) dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

4. Alla scadenza del contratto, l'ARPACAL è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, alle medesime condizioni contrattuali nonché con il medesimo inquadramento giuridico, *le 12 unità di personale selezionate dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per supportare l'attuazione del Progetto Operativo Ambiente e funzionalmente dislocate presso la stessa agenzia e presso l'Autorità ambientale regionale.*⁴

5. Per sopperire agli effetti del trasferimento delle competenze agli Enti locali e dell'esodo volontario del personale, in occasione del concorso per dirigenti bandito con deliberazione 614/2004, la Giunta regionale è autorizzata ad aumentare il numero di posti messi a concorso in misura non superiore al 20 per cento di quelli individuati nel bando. Tale contingente è riservato al personale di ruolo della Regione, ovvero al personale transitato alle Amministrazioni Provinciali ai sensi della L.R. n. 34/2002, appartenenti alla categoria immediatamente inferiore (ex Ottava) D3, aventi alla data della scadenza dei termini, che saranno stabiliti per la presentazione delle domande di ammissione i sottoindicati requisiti:

- a) diploma di laurea, non breve e dieci anni di anzianità nell'ex ottava qualifica funzionale;
- b) diploma di maturità e quindici anni di anzianità nell'ex ottava qualifica funzionale.

6. Al fine di garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Regione Calabria, la Giunta regionale è autorizzata a coprire il 30 per cento dei posti di funzione dirigenziale vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei al concorso indetto ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7. Nell'ambito degli idonei sono ricompresi i dipendenti appartenenti, alla data di scadenza del bando del suddetto concorso, all'ex qualifica funzionale di istruttore direttivo del contingente della legge regionale 16 marzo 1990, n. 15 e che abbiano superato il colloquio selettivo del medesimo concorso. Le graduatorie sono utilizzate a scorrimento, assicurando il 50 per cento dei posti mediante utilizzazione della graduatoria dell'area economico-finanziaria ed il 50 per cento mediante utilizzazione della graduatoria dell'area tecnica.

Art. 16

1. Alla legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'articolo 4, comma 2, è così sostituito:

⁴ Comma così modificato dall'art. 28, comma 6, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9

“2. Al fine di assicurare il necessario supporto per la gestione della delega di cui al presente articolo, la Regione provvede al trasferimento del personale che ne faccia richiesta, nei limiti dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 8 del 17 febbraio 2006.”;

b) l’articolo 4, comma 3, è abrogato;

c) l’articolo 7 è così sostituito:

“1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 il piano di utilizzo delle aree del demanio che abbiano finalità turistiche e ricreative (PIR).

2. Ai fini della formazione del PIR la Giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente articolo 5, elabora un documento preliminare e lo trasmette alle Province ed ai Comuni interessati.

3. Ogni Provincia convoca una Conferenza di programmazione con i Comuni per un esame congiunto della proposta entro 45 giorni dalla data di ricezione.

4. In mancanza di osservazioni, e comunque decorsi 45 giorni dalla data di cui al precedente comma, la Giunta regionale provvede all’adozione del PIR e lo trasmette al Consiglio regionale per la definitiva approvazione.

5. Le stesse procedure stabilite dai precedenti commi sono adottate per le varianti al piano approvato.

6. Il PIR ha finalità prettamente programmatica e non inficia l’aspetto dominicale del demanio marittimo.”

d) L’articolo 8, comma 1, lett. a) è abrogato;

e) all’articolo 12, comma 1, punto c, è aggiunto il seguente punto:

VIII – Le aree nelle quali è consentito il mantenimento a carattere annuale delle opere

2. Alla legge regionale 11 gennaio 2006, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

— il comma 6 dell’articolo 1 è sostituito dal seguente:

“6. E’ autorizzata l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.”

— Al comma 6 dell’articolo 2 sono abrogate le seguenti parole:

“fatto salvo quanto disposto all’articolo 1, comma 6”.

Art. 17

1. All’articolo 2, comma 2, della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15 dopo la lettera g) sono aggiunti i seguenti punti:

h) promuove ed espleta le azioni relative al controllo ed alla certificazione dei prodotti tipici di qualità;

i) promuove ed espleta le azioni relative al controllo ed alla certificazione nel comparto della vivaistica.

2. La gestione degli impianti di risalita della stazione sciistica Gambarie in Aspromonte è a totale carico dell’ARSSA.

3. Alla legge regionale 7 marzo 2000, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a. all’articolo 7, comma 1, le parole da “... sul prezzo...” a “...o permutare.” sono soppresse.

b. l'articolo 7, comma 1- bis, è abrogato.

Art. 18

1. All'articolo 40, comma 3, della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 dopo le parole "...enti locali..." sono aggiunte le parole: "... e, nell'ambito della quota pubblica di capitale, enti ed istituzioni di diritto pubblico. In tal caso la Regione deve comunque mantenere la maggioranza del capitale sociale.".

2. Alla tabella A, allegata alla legge regionale 16 marzo 1990, n. 15 dopo le parole "ESAC – Corsi Alberghieri Florens" è aggiuntala parola "ECIPA".

3. All'articolo 34 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 è aggiunto il seguente comma:
"13 bis. L'elezione dei delegati è valida con il 10% e non con il 30% come previsto dal precedente comma 13 solo nei Consorzi di bonifica commissariati da almeno 3 anni".

4. L'art. 30, comma 3, della legge regionale 13 gennaio 2006, n. 1 è sostituito dal seguente:
"3. all'art. 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2004, n. 36, dopo le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono aggiunte le parole "con effetto dal 1 gennaio 2003".

Art. 19

1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"1. L'Ente adotta il proprio Statuto che, ai sensi dell'articolo 24 della legge 394/1991 ed in conformità con i principi della presente legge, disciplina in particolare:

a. la sede dell'ente;

b. *(abrogata)*⁵;

c. la rappresentatività degli enti locali componenti la Comunità del Parco, in rapporto ai rispettivi territori e popolazioni interessate dalle aree del Parco medesimo, nonché la relativa partecipazione al finanziamento dell'ente;

d. le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti;

e. l'organizzazione decentrata delle strutture in relazione alle distinte situazioni geografiche;

f. i criteri per la determinazione dell'indennità di carica;

g. le modalità di controllo interno sugli atti secondo la normativa vigente".

2. Lo Statuto è adottato dalla Comunità del Parco entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro i successivi sessanta giorni. In sede di approvazione il Consiglio regionale può apportare allo Statuto le modifiche necessarie per assicurare la conformità dello Statuto stesso alle leggi vigenti.

3. In caso di inadempienza della Comunità del Parco, la Giunta regionale è comunque tenuta ad adottare e trasmettere al Consiglio regionale, per l'approvazione, una propria proposta di Statuto, nel rispetto dei tempi di cui al comma precedente.

⁵Lettera abrogata dall'art. 24, comma 1, diciottesimo trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

4. Le modifiche allo Statuto sono adottate e approvate con lo stesso procedimento di cui al comma 2.

5. Lo Statuto è pubblicato sul B.U.R.C. ed acquista efficacia dalla data della pubblicazione.

b) all'articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

4-bis. Per far fronte agli adempimenti di cui al comma precedente l'Ente Parco regionale è autorizzato, nelle more della predisposizione della dotazione organica, ad istituire lo sportello unico provvedendo a dotarlo di personale tecnico ed amministrativo scelto con modalità disciplinate dallo Statuto.

c) all'articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

“9-bis – L'individuazione dei siti di cui al precedente comma è effettuata dalla Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

9 ter – Gli atti in materia già esecutivi adottati nelle more dalla Giunta regionale, sono trasmessi alla competente Commissione consiliare per il prescritto parere;

d) all'art. 31, i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati;

e) dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 31 bis

1. Il Direttore è nominato dal Presidente dell'ente previa selezione pubblica indetta dal Consiglio direttivo volta ad accertare l'esperienza professionale e la qualificazione scientifica dei candidati in materia di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale con particolare riferimento a realtà omogenee rispetto a quella dell'Ente Parco Regionale.

2. Lo Statuto disciplina le modalità concorsuali per l'accesso.

3. I rapporti tra l'Ente ed il Direttore sono regolati con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.

4. Il Direttore dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo, dirige e coordina il personale dell'ente, sovrintende al buon andamento degli uffici e dei servizi ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto.”;

f) all'articolo 32, il comma 2 è abrogato;

g) all'articolo 40, comma 1, dopo la parola “...priorità..” sono inserite le parole “...da indicare espressamente in sede di pubblicazione di avvisi pubblici o bandi.

Art. 20

1. L'articolo 2-ter, comma 6, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 è abrogato.

2. L'articolo 1, comma 14, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14 è abrogato.

3. Alla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 34 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

— all'articolo 10:

il comma 1 è così sostituito:

“1. Ai Presidenti delle ARDIS spetta un'indennità di carica annua lorda pari al 45 per cento delle indennità fisse corrisposte ai Consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 1, lett. e) della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3”.

— è aggiunto il seguente comma 2-bis:

2-bis. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, determinato dallo Statuto dell'Ente;

— all'articolo 6, comma 3, le parole “...durano in carica cinque anni...” sono sostituite dalle parole: “...durano in carica fino al termine della legislatura nella quale sono stati nominati...”;

— all'articolo 17, comma 3, le parole “...o di diploma universitario...” sono soppresse.

4. All'articolo 12, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

— dopo le parole “...per la gestione del patrimonio bibliotecario e l'erogazione dei relativi servizi...” sono aggiunte le seguenti parole: “... e per contributi di analisi, studi e ricerche finalizzati alla programmazione delle attività di promozione culturale.”;

— dopo le parole “...a tali finalità.” sono aggiunte le parole:

“Agli oneri conseguenti si provvede con apposite risorse stanziare nell'ambito della programmazione annuale degli interventi di cui alle leggi regionali 19 aprile 1985, n. 16 e 19 aprile 1985, n. 17”.

5. All'articolo 10, comma 7, della legge regionale 19 aprile 1985, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

— le parole “...L. 30.000...” sono sostituite dalle parole “...Euro 60,00...”

— dopo le parole “...alle riunioni.” sono aggiunte le seguenti parole:

“L'aggiornamento triennale dell'importo del gettone di cui al comma precedente, secondo l'indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Cultura entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica”.

6. Alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 17 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

— all'articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Ai componenti il Comitato tecnico Scientifico è corrisposto il trattamento di missione ed il rimborso delle spese secondo le modalità vigenti per i funzionari regionali ed un gettone di presenza di euro 60,00 per ogni giornata di presenza alle riunioni. L'aggiornamento triennale dell'importo del gettone di cui al comma precedente, secondo l'indice ISTAT, è effettuato dal Dipartimento Cultura entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica”.

— all'articolo 18, comma 3, dopo le parole “...regionali” sono aggiunte le seguenti parole: “...ed un gettone di presenza di euro 60,00 per ogni giornata di presenza alle riunioni. L'aggiornamento triennale dell'importo del gettone di cui al comma precedente, secondo l'indice ISTAT, è effettuato dal

Dipartimento Cultura entro sessanta giorni dalla pubblicazione dei relativi dati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.”.

7. All'articolo 5, comma 6, della legge regionale 17 agosto 2005, n 13 la parola “...nazionale...” è sostituita dalla parola “...regionale...”.

Art. 21

1. La superficie di vendita degli esercizi commerciali, appartenenti al settore non alimentare che hanno ad oggetto esclusivo la vendita di merci ingombranti non immediatamente amovibili a consegna differita (concessionarie auto-moto, autocarri, imbarcazioni, rivendite di legnami, materiali per l'edilizia, mobili) è computata nella misura di 1/10 della superficie di vendita quando questa non sia superiore a 1.500 mq, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, e a 2500 mq nei restanti comuni. La parte di superficie in eccedenza, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue, di qualunque materiale, e si deve destinare a uffici, servizi, magazzino, deposito nonché ambienti finalizzati a lavorazione e riparazione.

2. Ai fini e per gli effetti di quanto sopra, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno tra il Comune e l'operatore commerciale che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 114/1998.

3. Con tale atto l'operatore si impegna a non introdurre e/o vendere merci diverse da quelle sopra tassativamente indicate; eventuali richieste di variazioni, in difformità a quanto sopra, vanno considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all'apertura di media grande struttura di vendita.

Art. 22

1. Per la produzione di referti di natura cartografica richiesti a corredo di pareri, approvazioni e rilasci di nulla osta o autorizzazioni emanati dalla Regione Calabria è obbligatorio l'impiego della cartografia ufficiale della Regione Calabria in scala 1:5000, prodotta a seguito della deliberazione n. 145 del 26 febbraio 2002 e successive integrazioni.

2. La Giunta regionale è allo scopo autorizzata alla stipula di appositi accordi di servizio con gli Enti strumentali della Regione medesima e con gli Enti locali per l'erogazione di servizi ed il riuso di prodotti di proprietà regionale realizzati dal Centro cartografico regionale, rinveniente dal Progetto Speciale Multiassiale “Villa Margherita” e dall'Accordo per il Sistema Cartografico di riferimento, stipulato in data 30 dicembre 1998 tra il Ministero dell'Ambiente, della Difesa, delle Finanze, del Tesoro e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare un piano tariffario relativo alle istruttorie e al rilascio di autorizzazioni previste dalla normativa vigente per gli interventi da realizzarsi in zona sismica. Le tariffe dovranno essere stabilite sulla base della tipologia e della destinazione d'uso dell'opera nonché della volumetria e della complessità strutturale della stessa.

Art. 23

1. L'art. 27 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è sostituito dal seguente:

“Valutazione dei risultati

1. I dirigenti sono valutati con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei risultati conseguiti, in relazione alle singole competenze e nel rispetto dei canoni contenuti all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ed in particolare della diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte dell'organo proponente, dell'approvazione o verifica della valutazione da parte dell'organo competente e della partecipazione del valutato alla procedura.

2. La valutazione è comunque effettuata entro due mesi dalla data di cessazione dell'incarico dirigenziale, a qualunque titolo ed anche per rotazione.

3. La Giunta regionale definisce, su proposta del Presidente e previa contrattazione decentrata, i criteri ed i parametri per la valutazione dei dirigenti regionali, assicurando imparzialità, oggettività ed omogeneità di giudizio.

4. La valutazione si esprime attraverso un giudizio sintetico, che tiene conto dell'attività svolta dall'interessato e dalla struttura a questi assegnata, nonché dell'esito dei risultati delle altre tipologie di controllo interno.

5. La valutazione del dirigente di servizio è effettuata dal dirigente generale, su proposta del corrispondente dirigente di settore. La valutazione del dirigente di settore è effettuata dal dirigente generale, su proposta del dirigente vicario di cui al successivo articolo 32. La valutazione del dirigente vicario è effettuata dal dirigente generale. La valutazione del vice capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal capo di Gabinetto. La valutazione del dirigente assegnato all'Avvocatura regionale è effettuata dall'Avvocato dirigente. La valutazione del dirigente assegnato ad un ufficio amministrativo alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale è effettuata dal dirigente generale del Dipartimento della Presidenza.

6. La valutazione del Dirigente generale è effettuata dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente, che si avvale di una apposita struttura costituita presso il Segretariato generale.

7. La valutazione del capo di Gabinetto, del Segretario Generale e dell'Avvocato dirigente dell'Avvocatura regionale è effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

8. Il soggetto interessato partecipa alla valutazione presentando, all'inizio di ogni semestre, una relazione sull'attività svolta nel semestre precedente.

9. La valutazione negativa del dirigente regionale dà luogo a responsabilità, ai sensi dell'art. 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso, il Presidente della Giunta regionale nomina un comitato dei garanti, presieduto da un magistrato, anche a riposo, con qualifica non inferiore a consigliere di Corte d'Appello od equiparata e composto da due dirigenti regionali, sorteggiati tra i dirigenti che rivestono incarico equivalente a quello del dirigente incolpato. Quest'ultimo può farsi assistere da un difensore o da un rappresentante sindacale.

10. Il comitato dei garanti cura il procedimento per l'accertamento delle responsabilità e propone alla Giunta regionale l'adozione dell'atto conclusivo, che deve essere deliberato nel termine perentorio di novanta giorni dalla costituzione del Comitato. Il Comitato dei garanti può aumentare il termine di conclusione del procedimento per non più di sessanta giorni, ove, sentito l'incolpato che ne abbia fatto richiesta, ravvisi la necessità di un supplemento istruttorio.

11. Ogni organismo precedentemente operante deve intendersi decaduto con l'entrata in vigore della presente legge”.

Art. 24

1. Alla legge 25 novembre 1996, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 59-bis è sostituito dal seguente:

“Articolo 59 bis – Adempimenti transitori

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà o gestiti dalle ATERP provinciali, che alla data del 31 luglio 2006, siano morosi nel pagamento del canone di locazione e di ogni altro eventuale onere accessorio, possono sanare la propria posizione debitoria versando l'importo dovuto in unica soluzione o con rateizzazioni concordate tra le parti, nel termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Sulle somme dovute per il periodo dal 1o gennaio 1997 al 31 luglio 2006 non vengono applicati interessi legali o moratori.

3. Per il periodo antecedente il 1° gennaio 1997, le somme dovute sono al netto degli interessi legali o di mora che si applicano al canone rapportato alla sola quota da riversare nella contabilità speciale.

4. L'assegnatario, in deroga all'articolo 38, comma 4, che sia stato collocato ai fini della determinazione del canone dell'alloggio, nella fascia di reddito di cui all'articolo 35, comma 1, lett. c), per non aver prodotto la documentazione richiesta a dimostrazione del reddito del suo nucleo familiare, può inoltrare all'ATERP, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, domanda per la rideterminazione, con effetto retroattivo, del canone di locazione del proprio alloggio in relazione all'effettivo reddito complessivo del nucleo familiare.

5. Gli adempimenti procedurali di applicazione della presente normativa sono stabiliti dalle ATERP competenti”;

b) dopo l'articolo 59-bis, è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 59-ter – Estinzione del diritto di prelazione.

1. Il diritto di prelazione previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 si estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto ai sensi della stessa legge versi all'ATERP un importo pari al 5% del valore dell'alloggio calcolato sulla base degli estimi catastali ai sensi del comma 10 della stessa legge”.

2. I Comuni ai quali è stato concesso un finanziamento dalla Regione Calabria relativo al Programma di Edilizia residenziale pubblica ex legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, per l'acquisto e recupero di immobili, sono autorizzati alla vendita degli immobili già

assegnati a condizione di destinare gli interi proventi delle alienazioni all'acquisto e ristrutturazione di ulteriori alloggi ubicati nei centri storici dei comuni medesimi.

3. Le alienazioni degli alloggi sono regolate dalle disposizioni, in quanto compatibili, della legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le ATERP ed i Comuni redigono ulteriori piani di vendita del patrimonio immobiliare di proprietà nella misura massima prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 e successive modifiche ed integrazioni e li trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2012. La Regione modifica, integra o approva i piani di vendita entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, gli Enti proprietari procedono, comunque, all'alienazione degli immobili in favore dei soggetti possessori degli stessi con le modalità previste dalla legge n. 560/1993⁶.

5. In tali piani sono inseriti gli immobili secondo le priorità deliberate da ciascun Ente, con precedenza alle unità immobiliari site in fabbricati nei quali si sono formati, per effetto di precedenti vendite, condomini misti o all'interno dei quali si verifichi la necessità di attivazione di procedure di decadenza per supero dei limiti di reddito previsti per la permanenza nell'assegnazione⁷.

6. Gli Enti gestori predispongono la documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita, attivando eventuali apposite procedure finalizzate al riscontro ed alla sistemazione degli atti catastali.

7. I proventi delle vendite, ripartiti secondo quanto previsto dalla Legge 560/93 e successive modifiche e integrazioni, sono utilizzati per la realizzazione di programmi finalizzati alla ristrutturazione, riqualificazione ed incremento del patrimonio abitativo pubblico sulla base dei criteri e delle priorità annualmente deliberate dalla Giunta regionale, nonché alla copertura degli eventuali programmi operativi adottati dagli Enti gestori per l'attuazione del precedente comma 3⁸.

Art. 25

1. È istituito il Fondo Regionale di Garanzia (Fondo) per agevolare l'accesso al credito delle PMI operanti nel territorio calabrese.

2. La Regione Calabria apporta al Fondo le risorse necessarie nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia. Il Fondo è altresì alimentato da apporti di altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio calabrese. Tali ultime risorse sono destinate alle PMI operanti nello stesso ambito territoriale dei predetti soggetti.

3. Il Fondo opera attraverso la prestazione di co-garanzie e controgaranzie esplicite, incondizionate ed irrevocabili, a favore dei Confidi garanzie, a fronte di finanziamenti bancari a medio e lungo termine da questi erogati alle PMI di cui al comma 1.

⁶Comma così sostituito dall'art. 37, comma 1, primo trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47.

⁷L'art. 37, comma 1, secondo trattino, della L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, sopprime le parole «Ai fini della riformulazione dei piani di dismissione, sono esclusi dalla vendita i fabbricati di costruzione inferiore ai dieci anni.».

⁸Commi aggiunti dall'art. 47, comma 2 lett. b), della L.R. 12 giugno 2009, n. 19.

4. Il Fondo costituisce patrimonio separato della Regione Calabria. Il patrimonio del Fondo è, altresì, costituito dalle commissioni percepite per il rilascio delle cogaranzie e delle controgaranzie e dai proventi finanziari comunque maturati ed è impignorabile.

5. Il Fondo presta le garanzie, se i Confidi hanno prestato garanzia per finanziamenti diretti:

- a) all'innovazione e allo sviluppo tecnologico;
- b) al miglioramento dei processi produttivi e della competitività dell'impresa, anche nei mercati internazionali;
- c) alle imprese giovanili, femminili e sociali;
- d) ad incrementare l'occupazione e migliorare la qualificazione professionale;
- e) al miglioramento dell'ambiente e del contesto sociale;
- f) a favorire processi di ricapitalizzazione aziendale, di riequilibrio nelle fonti di finanziamento dell'impresa e consolidamento delle esposizioni finanziarie a breve termine derivanti da eventi straordinari;
- g) ad acquisire servizi per il consolidamento finanziario, il potenziamento e lo sviluppo economico e produttivo delle imprese.

6. Possono richiedere le controgaranzie e cogaranzie di cui al punto 2 i Confidi operanti nel territorio calabrese:

- a) i cui statuti non contengano clausole statutarie che subordinano l'acquisto della qualità di socio all'iscrizione ad associazioni ed organismi di rappresentanza imprenditoriale;
- b) che adottino idonee procedure di valutazione, monitoraggio e controllo dei rischi assunti nonché di rivalsa a seguito dell'escussione della garanzia;
- c) che abbiano stipulato una convenzione con più di due banche, di cui almeno una con sede legale in Calabria;
- d) che garantiscano finanziamenti erogati ad un tasso d'interesse che, in nessun caso, potrà essere superiore al tasso indicato dalla Banca d'Italia, al momento della stipula del contratto di finanziamento, quale media dei tassi a medio e lungo termine applicati ai finanziamenti per cassa relativi ad operazioni accese nell'ultimo trimestre in Calabria, ridotto di 50 punti base.

7. La Regione Calabria seleziona il gestore del Fondo mediante una procedura di evidenza pubblica fra le banche, le banche che esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva fidi a favore dei soci, gli intermediari finanziari ed i Confidi iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”⁹.

8. I soggetti partecipanti alla procedura di cui al precedente comma, dovranno dimostrare di possedere capacità tecniche, organizzative, ed economiche e finanziarie, idonee ad assicurare la prestazione del servizio oggetto della procedura, come disciplinato nella Convenzione di gestione predisposta dalla Regione Calabria nella quale saranno definite e disciplinate le modalità operative del Fondo.

9. Nel caso i Confidi non eseguano il pagamento in garanzia ai soggetti finanziatori, a causa dell'inadempimento delle PMI, la contro garanzia è escutibile direttamente dai soggetti finanziatori. Il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle PMI inadempienti per le somme da esso pagate. Nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo, il Gestore applica, così come

⁹ **Comma così modificato dall'art. 7, comma 2 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22.**

previsto dall'articolo 9, comma 5, del Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 123, la procedura esattoriale di cui all'articolo 67 del D.P.R. 28/1/1988, n. 43 e successive modificazioni.

10. La Regione Calabria favorisce le aggregazioni dei Confidi operanti nel territorio regionale, realizzate nei trenta mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge. Con apposito regolamento del Dipartimento all'Economia della Regione Calabria, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di tali aggregazioni nonché le modalità di erogazione delle agevolazioni previste dai successivi commi.

11. Per beneficiare delle agevolazioni, i Confidi risultanti dall'aggregazione dovranno avere i seguenti requisiti minimi:

- a) unità operative in ciascuna delle province della Calabria;
- b) un fondo consortile o un capitale sociale, interamente versato, non inferiore ad euro 500.000,00;
- c) un patrimonio netto, comprensivo dei fondi rischi indisponibili e di quelli costituiti mediante accantonamenti di conto economico operanti a fronte di previsione di rischio sulle garanzie prestate, non inferiore ad euro 5.000.000,00.

12. La Regione contribuisce, mediante l'erogazione di contributi in conto capitale, alle spese sostenute per l'attuazione delle aggregazioni di cui al precedente punto 10. Il contributo è concesso secondo le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla Comunicazione 96/C 68/06 della Commissione europea e successive modifiche ed integrazioni, nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili.

13. Le spese ammissibili possono riguardare:

- a) acquisto di elaboratori e programmi informatici;
- b) partecipazione a corsi di formazione per il personale addetto all'attività dei Confidi;
- c) acquisizione di consulenze esterne in materia gestionale ed organizzativa;
- d) ottenimento della certificazione di qualità in base alle norme Iso 9000 e/o della revisione e certificazione dei bilanci e/o del rating da parte di società autorizzate dalla Banca d'Italia.

Le spese di cui alla lettera d) sono ammissibili fino ad un valore massimo del trenta per cento dei costi sostenuti e documentati. Non sono ammissibili le spese concernenti imprese, interessi, oneri accessori, e le spese amministrative e di gestione.

14. La Regione concede un contributo, diretto ad incrementare la disponibilità del fondo di garanzia destinato alla prestazione di garanzia a favore delle imprese associate, a ciascuno dei Confidi risultanti dall'aggregazione di cui al precedente punto 10. Il contributo è concesso nella misura massima di 5 volte la consistenza del predetto fondo e, in ogni caso, non superiore ad euro 5.000.000,00.

15. Per favorire le procedure di aggregazione di cui al comma 10 e per consentire il raggiungimento dei requisiti patrimoniali previsti dalla normativa in vigore dal 1 gennaio 2007 ai Confidi che saranno operanti sul territorio regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare i fondi dati in gestione nei precedenti anni previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria e nazionale vigente.

16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati per l'esercizio finanziario 2006 in euro 500.000,00, si provvede con le risorse allocate all'UPB 2.2.02.02 (capitolo 6125201) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006. La Giunta regionale è autorizzata ad

apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

17. Per gli esercizi successivi, la legge di approvazione del bilancio determina le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

Art. 26

1. Per consentire la riorganizzazione secondo criteri di efficienza, razionalità e trasparenza degli Enti nonché per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 54, comma 2, dello Statuto regionale miranti alla razionalizzazione e/o alla progressiva dismissione delle partecipazioni in enti e società, la Giunta regionale propone, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno specifico piano di razionalizzazione delle partecipazioni ed una proposta di riforma complessiva degli enti strumentali e delle società partecipate, con particolare riferimento ad Afor, Arssa, Aterp e Fincalabra S.p.A.

2. Nelle more, è fatto divieto agli Enti sub regionali, Afor, Arssa, Aterp e Fincalabra S.p.A. di procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, ferma restando, per quanto già contemplato nella vigente normativa, l'approvazione in Consiglio regionale del Piano annuale e triennale del fabbisogno di personale. Per fronteggiare eventuali fabbisogni urgenti di personale da impiegare in attività istituzionali, gli enti sopra citati possono attingere risorse umane dai bacini dei Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità o comunque utilizzare personale in soprannumero presso altri Enti o attivare le procedure previste dalla normativa vigente per il trasferimento di personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

3. Il Consiglio e la Giunta regionale, ciascuno in relazione alle proprie competenze, avranno cura di vigilare sull'applicazione di tale obiettivo, assegnando ai propri rappresentanti nominati in Enti sub regionali o Società partecipate, funzionale ed idoneo atto di indirizzo.

Art. 27

1. Alla legge regionale 30 ottobre 2003, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“1. Per la programmazione delle attività previste dalla presente legge, per la finalizzazione delle risorse destinate alla tutela e alla valorizzazione delle comunità linguistiche, è istituito un Comitato regionale per le minoranze linguistiche della Calabria che esprime parere consultivo, obbligatorio e non vincolante, sulla proposta di programma annuale delle attività educative e culturali per la valorizzazione delle comunità alloglotte, elaborato dagli Uffici competenti. Il Comitato è così composto:

- a) l'Assessore regionale ai Beni Culturali o un suo delegato;
- b) i Presidenti della province, o i loro delegati, in cui risiedono le comunità linguistiche storiche;
- c) quattro Sindaci dei Comuni albanesi, due sindaci dei Comuni grecanici, ed il Sindaco del Comune di Guardia Piemontese, proposti dalla Conferenza dei Sindaci;
- d) quattro personalità parlanti le lingue oggetto di tutela ed indicate dall'Albo delle Associazioni, di cui due di lingua albanese, una di lingua greca ed una di lingua occitana;

e) due esperti scelti tra le discipline linguistiche storiche e/o antropologiche delle Università di Cosenza e di Reggio Calabria.

2. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell'organo competente e resta in carica per la durata della legislatura. I suoi poteri sono comunque prorogati fino all'insediamento del nuovo Comitato.

3. Le riunioni sono presiedute dall'Assessore ai beni Culturali o da un suo delegato.

4. La partecipazione alle sedute non dà diritto ad alcun compenso. Il rimborso delle spese per gli aventi diritto è a carico del bilancio regionale.

5. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da un funzionario dell'Assessore ai Beni Culturali, di livello non inferiore alla categoria D”.

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

“1. Il programma degli interventi per la valorizzazione delle comunità alloglotte è approvato dalla Giunta regionale entro il mese di maggio.

2. Le istanze di contributo dovranno pervenire ai competenti Uffici regionali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e dovranno essere accompagnate dalla documentazione indicata da apposita scheda descrittiva delle attività da realizzare, predisposta dagli Uffici competenti”.

Art. 28

1. Ai fini dell'applicazione dell'Articolo 6 ter della legge regionale 2 maggio 2001 n. 7 e della razionalizzazione ed economizzazione nell'impiego delle risorse utilizzate per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, l'esecuzione dei suddetti interventi, se realizzata nel territorio di un comune facente parte di una Comunità Montana non inserito in un comprensorio di bonifica di cui all'articolo 13 della legge regionale 23 luglio 2003 n. 11 e non compreso nel territorio demaniale amministrato dall'A.FO.R. ai sensi dell'articolo 11 della Legge Regionale 19 ottobre 1992, n. 20, è affidata sulla base di una apposta convenzione, alla Comunità Montana di appartenenza del Comune.

2. In tempo utile affinché possa essere redatto il Piano Annuale di cui all'articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 1992 n. 20, ciascuna Comunità Montana farà pervenire all'A.FO.R. un documento che illustri il quadro delle esigenze del territorio di propria competenza in relazione agli interventi di cui al precedente comma.

3. A decorrere dal 1 gennaio 2007, fatti salvi gli accordi stipulati fra gli Enti gestori della Forestazione e le Province, gli operai idraulico forestali a tempo indeterminato di cui al D.L. 15/6/1984, n. 233, convertito nella legge 4/8/1984 n. 442, utilizzati dall'A.FO.R. e dai Consorzi di Bonifica per l'attuazione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo, che nell'ultimo triennio abbiano avuto sede di lavoro in un Comune appartenente ad una Comunità Montana, siano residenti in un Comune appartenente alla stessa Comunità Montana alla data del 1 dicembre 2006 e non siano stati impiegati esclusivamente per interventi effettuati in un comprensorio di bonifica o nel territorio

demaniale amministrato dall'AFOR, sono trasferiti alle dipendenze della Comunità Montana del comune di residenza.

4. L'articolo 1, comma 5, della legge regionale 21 dicembre 1998, n. 12 è abrogato.

5. *(abrogato)*¹⁰

6. A decorrere dall'1 gennaio 2007 il compenso a titolo di spese generali, spettante ai Consorzi di Bonifica ed all'A.FO.R. per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 non può superare l'aliquota del 6 per cento del relativo costo.

7. *Ai Consorzi di Bonifica può essere riconosciuta un'aliquota aggiuntiva del 3 per cento a titolo di oneri cantieristici per gli interventi di natura non identica a quelli affidati all'AFOR, previo esame e giustificazione delle effettive spese generali sostenute.*

8. *(abrogato)*¹¹

9. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre un piano poliennale di incentivazione alle dimissioni volontarie e al pensionamento anticipato degli operai idraulico forestali – che dovrà essere approvato dalla Commissione consiliare competente – impiegando, in via prioritaria, le economie derivanti dall'applicazione del presente articolo ed altre risorse che potranno essere stanziare con successivi provvedimenti.

10. Il piano poliennale dovrà prevedere che agli operai idraulico-forestali in servizio presso gli Enti attuatori degli interventi di cui ai precedenti commi che, entro il 1 gennaio 2007 presentino al proprio datore di lavoro proposta per la risoluzione del rapporto di lavoro, viene erogata, subordinatamente all'accettazione della proposta medesima da parte dell'Ente, una indennità supplementare pari a 15 mensilità della retribuzione lorda spettante alla data della predetta risoluzione, al netto di ogni ulteriore indennità, per ogni anno derivante dalla differenza fra 65 anni e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, calcolati per un massimo di tre anni.

11. Per le istanze presentate entro il termine di cui al precedente comma la cessazione del rapporto di lavoro è fissata al 30 giugno 2007.

12. L'indennità supplementare, come determinata dal comma 1, sarà corrisposta in quote di pari importo da erogarsi entro il primo semestre di ciascun anno a decorrere dal 2007.

13. Non saranno riconosciute in nessun caso somme aggiuntive a titolo di ferie non godute durante il periodo di servizio.

¹⁰Comma abrogato dall'art. 12, comma 3 della L.R. 16 maggio 2013, n. 25 che precedentemente così recitava: «5. Il compenso a titolo di spese generali, spettante alle Comunità Montane per l'impiego dei lavoratori idraulico forestali, è determinato nella misura massima del 3,50 per cento del relativo costo.»

¹¹Comma abrogato dall'art. 12, comma 3 della L.R. 16 maggio 2013, n. 25 che precedentemente così recitava: «Il compenso a titolo di spese generali riconosciuto ai Consorzi di Bonifica, all'AFOR ed alle Comunità Montane è aumentato di un punto percentuale nel caso in cui il costo sostenuto per la corresponsione dell'indennità chilometrica agli operai idraulico forestali sia minore del dieci per cento di quella corrisposta nello stesso periodo del precedente anno al netto della percentuale d'incremento o decremento medio del costo dei carburanti.»

14. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite direttive per l'applicazione della presente norma.

15. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla promulgazione della presente legge, istituisce un sistema di simulazione degli scenari organizzativi della forza lavoro della forestazione.

Art. 29

1. Analogamente a quanto disposto per le strutture speciali dalla legge regionale 26 maggio 1997, n. 8, il trattamento economico del segretario particolare e del responsabile amministrativo di cui al comma 3, dell'articolo 10, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 8, così come modificato dall'articolo 1 bis, comma 2, della legge regionale 2 maggio 2001, n. 7, deve intendersi determinato in misura fissa ed indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva.

2. Gli incarichi di segretario particolare e di responsabile amministrativo, conferiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, decadono di diritto ed i relativi contratti cessano di avere efficacia a far tempo dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 50, comma 2, lett. c), della legge regionale n. 19 del 4 settembre 2001, sono aggiunte le parole "le deliberazioni o i comunicati del Presidente o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che per il loro contenuto devono essere portati a conoscenza della generalità dei cittadini al fine di garantire il trattamento dei dati personali nel rispetto del principio della necessaria tutela della riservatezza degli individui e degli Enti, di cui al Decreto legislativo 30/6/2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)".

4. E' abrogato il comma 2 dell'art 32 della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8.

5. Al Consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale ed europeo, il trattamento indennitario ed ogni altro rimborso regionale non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea fino all'esercizio del diritto di opzione per la carica regionale.

6. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale ed europeo, il trattamento indennitario ed ogni altro rimborso regionale non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea fino all'esercizio del diritto di opzione per la carica regionale.

Art. 30

1. Relativamente all'attuazione del POR Calabria 2000/2006 – Asse IV – parte FEOGA al Complemento di Programmazione è riconosciuta efficacia direttamente integrativa ed eventualmente modificativa delle Linee Guida e degli atti adottati sulla scorta delle medesime.

2. All'articolo 14 della legge regionale 8 luglio 2002, n. 24 le parole "...Tavolo agricolo..." ove ricorrono sono sostituite dalle parole "...Tavolo Agroalimentare..."

3. All'articolo 32, comma 5, della legge regionale 26 giugno 2003, n. 8 dopo le parole "...Seminario Teologico regionale San Pio X, con sede in Catanzaro.." vengono aggiunte le parole "...e l'istituto Superiore di Scienze religiose di Reggio Calabria".

4 (abrogato)¹²

Art. 31

1. Sono autorizzate le assunzioni a seguito delle procedure di idoneità per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza medica ai sensi dell'art. 8, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche di ciascuna azienda e nel rispetto delle aree individuate dal decreto dirigenziale n. 416 del 13 luglio 2000; per l'area di emergenza territoriale, le aziende provvederanno alle relative variazioni delle dotazioni organiche.

2. Nelle more della revisione del vigente Piano regionale per la salute è sospesa l'attribuzione alle Province ed ai Comuni delle funzioni e dei compiti indicati nell'art. 126 e nell'art. 127, lettera c) della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34. È abrogato l'articolo 13 della legge regionale 11 gennaio 2001, n. 1¹³.

3. Il termine previsto dal Piano regionale per la salute per l'adeguamento degli erogatori privati agli ulteriori requisiti di accreditamento è prorogato al 31 dicembre 2006.

4. Le strutture che svolgono attività di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso ai sensi dell'articolo 4 della legge 45/1999, già operanti in regime di accreditamento provvisorio, devono procedere all'adeguamento ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento previsti dall'intesa Stato-Regioni del 5 agosto 1999 ed a quelli ulteriori previsti dal Piano regionale per la salute entro un anno dall'adozione della deliberazione di Giunta regionale di recepimento della predetta intesa Stato-Regioni.

5. L'articolo 14, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2004, n. 18 è così sostituito:
"c). al paragrafo intitolato "C). Aspettativa dell'utenza" inserito a pagina 113 del supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il seguente: "Nei limiti del fabbisogno, sono fatte salve, secondo le modalità preesistenti, le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture finalizzate alla tutela della salute mentale. Il fabbisogno di residenzialità è individuato nel rapporto percentuale dello 0,30 per mille abitanti su base complessiva regionale.

¹²Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22; poi modificato dall'art. 1, primo capoverso della L.R. 16 ottobre 2008, n. 35. Successivamente l'art. 1, comma 1, della L.R. 17 agosto 2009, n. 30, sostituisce le parole «di ulteriori 34 mesi» con le parole «di ulteriori 42 mesi». Ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 22 novembre 2010, n. 30 che sostituisce le parole «di ulteriori 42 mesi» con le parole «di ulteriori 58 mesi». L'art. 1 della L.R. 18 luglio 2011, n. 26 sostituisce le parole «di ulteriori 58 mesi» con le parole «di ulteriori 70 mesi». L'art. 1 della L.R. 12 aprile 2013, n. 17 sostituisce le parole «di ulteriori 70 mesi» con le parole «di ulteriori 82 mesi». Comma abrogato dall'art. 1, comma 1 della L.R. 13 gennaio 2014, n. 4 che precedentemente così recitava: «4. I programmi di recupero urbano, già rilocalizzati con la stipula di accordi di programma quadro e non pervenuti all'avvio dei lavori nei termini previsti, sono rideterminati e l'avvio dei lavori in essi previsti sono prorogati di ulteriori 82 mesi dalla data della presente legge. Sono altresì prorogati, dallo stesso periodo, i termini di validità della variante urbanistica.».

¹³ Nel presente comma viene indicata la L.R. 11 gennaio 2001, n. 1, ma si tratta di un refuso poiché la legge interessata alla modifica è la L.R. 11 gennaio 2006, n. 1.

Il riferito fabbisogno è comprensivo dei posti letto attualmente accreditati presso le case di cura neuropsichiatriche i quali, nel limite del 50% dell'attuale dotazione, dovranno essere riconvertiti, entro il 31 dicembre 2007, secondo le indicazioni formulate con deliberazione di Giunta regionale. Nei limiti del fabbisogno pari a 0,50 posti letto ogni mille abitanti su base complessiva regionale, con le modalità previste dalla legge preesistente, possono essere autorizzate ed accreditate senza limiti territoriali strutture finalizzate alla riabilitazione estensiva territoriale e domiciliare”.

6. Il mancato adeguamento entro i termini previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo comporta la sospensione degli accreditamenti e della possibilità di esercitare attività sanitarie con remunerazione a carico del servizio sanitario regionale, prevista dai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 8-quinques del decreto legislativo n. 502 del 1992. Dalla data della verifica della competente Azienda sanitaria in ordine al possesso dei requisiti previsti dal piano regionale per la salute gli accreditamenti ed i contratti riprendono efficacia, ferma restando in ogni caso la loro scadenza naturale.

7. Il termine per la riconversione dei posti letto previsto dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004, n. 11 è prorogato al 31 ottobre 2006; con le modalità ivi previste e dentro il predetto termine, sarà pure definita la riconversione dei posti letto per acuti in posti letto di riabilitazione necessari per il raggiungimento degli standards previsti dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

8. Al fine di consentire l'espletamento della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio regionale di soccorso aereo, il termine previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, è prorogato al 31 dicembre 2006. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, le basi operative del servizio di elisoccorso.

9. I contratti previsti dall'articolo 8-quinques del Decreto legislativo n. 502 del 1992 hanno durata annuale e gli erogatori devono garantire le prestazioni per l'intero anno, secondo i volumi e le tipologie ivi previste. E' abrogato il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2.

10. Nell'anno 2006, i volumi massimi delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di specialistica ambulatoriale e le relative remunerazioni, sono determinati con deliberazione di Giunta regionale in applicazione del sistema tariffario e dei livelli programmati di ospedalizzazione attuativi delle intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-Regioni; in ogni caso, i predetti volumi di prestazioni, e le relative remunerazioni, non potranno superare quelli previsti per l'anno 2005 dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 2. Ove le prestazioni erogate dovessero superare i volumi di attività determinati, si provvederà al pagamento con abbattimenti progressivi e proporzionali, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, fermo restando il tetto massimo di spesa previsto. Le prestazioni ospedaliere di alta specialità, come individuate in sede di conferenza Stato-Regioni, sono remunerate secondo la tariffa nazionale vigente e non sono soggette a volumi massimi di attività, fermo restando il tetto di spesa complessivo del livello di assistenza ospedaliera a livello regionale¹⁴.

Art. 32

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹⁴ Il comma 7 dell'art. 16 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9 abroga le parole “per ciascuna azienda sanitaria”.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

D.Lgs. 30-12-1992 n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Publicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

(commento di giurisprudenza)

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'[articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#). ⁽³⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

(2) Il presente decreto è stato emanato in attuazione della delega di cui all'[art. 1, L. 23 ottobre 1992, n. 421](#). Vedi anche la [L. 30 novembre 1998, n. 419](#), di delega al governo per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.

(3) Vedi, anche, l'[art. 32, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 441](#).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'[articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1992;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1992;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo II

PRESTAZIONI

(commento di giurisprudenza)

Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali) ⁽¹⁴⁶⁾

1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'[articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi: ⁽¹¹⁷⁾

0a) prevedere che le attività e le funzioni disciplinate dall'accordo collettivo nazionale siano individuate tra quelle previste nei livelli essenziali di assistenza di cui all'[articolo 1, comma 2](#), nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio regionale; ⁽¹³³⁾

a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la riacquiescenza della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità;

b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative monoprofessionali, denominate aggregazioni funzionali territoriali, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole minori; ⁽¹³⁴⁾

b-ter) prevedere che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie possano adottare, anche per il tramite del distretto sanitario, forme di finanziamento a budget; ⁽¹³⁴⁾

b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis); ⁽¹³⁴⁾

b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalità con cui le regioni provvedono alla dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di accordi regionali o aziendali, potendo prevedere un incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale nell'ambito dei modelli organizzativi multi professionali nei quali è prevista la presenza oltre che del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico e dello psicologo, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; ⁽¹⁴⁴⁾

b-sexies) prevedere le modalità attraverso le quali le aziende sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi e concordano i programmi di attività delle forme aggregative di cui alla lettera b-bis) e definiscono i conseguenti livelli di spesa

programmati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto, anche avvalendosi di quanto previsto nella lettera b-ter); ⁽¹³⁴⁾

b-septies) prevedere che le convenzioni nazionali definiscano standard relativi all'erogazione delle prestazioni assistenziali, all'accessibilità ed alla continuità delle cure, demandando agli accordi integrativi regionali la definizione di indicatori e di percorsi applicativi; ⁽¹³⁴⁾

c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui alla lettera d); il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera f); una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f);

[e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio; ⁽¹³⁵⁾]

[f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto; ⁽¹³⁸⁾]

f-bis) prevedere la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare accordi per l'erogazione di specifiche attività assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica, secondo modalità e in funzione di obiettivi definiti in ambito regionale; ⁽¹³⁹⁾

g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento;

h) prevedere che l'accesso al ruolo unico per le funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria unica per titoli, predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui

all'[articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368](#), e a quelli in possesso di titolo equipollente, ai sensi dell'[articolo 30](#) del medesimo decreto. Ai medici forniti dell'attestato o del diploma è comunque riservata una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti, con l'attribuzione di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato o del diploma; ⁽¹¹⁸⁾

h-bis) prevedere che l'accesso alle funzioni di pediatra di libera scelta del Servizio sanitario nazionale avvenga attraverso una graduatoria per titoli predisposta annualmente a livello regionale e secondo un rapporto ottimale definito nell'ambito degli accordi regionali; ⁽¹³⁶⁾

h-ter) disciplinare l'accesso alle funzioni di specialista ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale secondo graduatorie provinciali alle quali sia consentito l'accesso esclusivamente al professionista fornito del titolo di specializzazione inerente alla branca d'interesse; ⁽¹³⁶⁾

i) regolare la partecipazione dei medici convenzionati a società, anche cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto; ⁽¹¹⁹⁾

l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;

m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscono a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione; ⁽¹²⁰⁾

m-bis) promuovere la collaborazione interprofessionale dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta con i farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, in riferimento alle disposizioni di cui all'[articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#), e al relativo decreto legislativo di attuazione; ⁽¹²⁸⁾

m-ter) prevedere l'adesione obbligatoria dei medici all'assetto organizzativo e al sistema informativo definiti da ciascuna regione, al Sistema informativo nazionale, compresi gli aspetti relativi al sistema della tessera sanitaria, secondo quanto stabilito dall'[articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 novembre 2003, n. 326](#), e successive modificazioni, nonché la partecipazione attiva all'applicazione delle procedure di trasmissione telematica delle ricette mediche; ⁽¹³⁷⁾

m-quater) fermo restando quanto previsto dalla lettera 0a), prevedere modalità e forme d'incentivo per i medici inseriti nelle graduatorie affinché sia garantito il servizio nelle zone carenti di personale medico nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati ⁽¹⁴⁵⁾.

1-bis. Le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#), i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'[art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#). Entro un anno dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio alla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno

cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'[articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29](#), e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502](#). Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale. ^{(121) (149)}

2. Il rapporto con le farmacie pubbliche e private è disciplinato da convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'[articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. Detti accordi devono tener conto dei seguenti principi:

a) le farmacie pubbliche e private erogano l'assistenza farmaceutica per conto delle unità sanitarie locali del territorio regionale dispensando, su presentazione della ricetta del medico, specialità medicinali, preparati galenici, prodotti dietetici, presidi medico- chirurgici e altri prodotti sanitari erogabili dal Servizio sanitario nazionale e svolgendo, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e previa adesione del titolare della farmacia, da esprimere secondo le modalità stabilite dalle singole Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le ulteriori funzioni di cui alla lettera b-bis), fermo restando che l'adesione delle farmacie pubbliche è subordinata all'osservanza dei criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale nei limiti previsti dai livelli di assistenza; ⁽¹²⁹⁾

b) per la dispensazione dei prodotti di cui alla lettera a) l'unità sanitaria locale corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato, al netto della eventuale quota di partecipazione alla spesa dovuta dall'assistito. Ai fini della liquidazione la farmacia è tenuta alla presentazione della ricetta corredata del bollino o di altra documentazione comprovante l'avvenuta consegna all'assistito. Per il pagamento del dovuto oltre il termine fissato dagli accordi regionali di cui alla successiva lettera c) non possono esser riconosciuti interessi superiori a quelli legali; ⁽¹³⁰⁾

b-bis) provvedere a disciplinare:

1) la partecipazione delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, di seguito denominate farmacie, al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. L'azienda unità sanitaria locale individua la farmacia competente all'erogazione del servizio per i pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio in cui sussiste condizione di promiscuità tra più sedi farmaceutiche, sulla base del criterio della farmacia più vicina, per la via pedonale, all'abitazione del paziente; nel caso in cui una farmacia decida di non partecipare all'erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata, per i pazienti residenti o domiciliati nella relativa sede, l'azienda unità sanitaria locale individua la farmacia competente sulla base del criterio di cui al precedente periodo. La partecipazione al servizio può prevedere:

1.1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari;

1.2) la preparazione, nonché la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa;

1.3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;

1.4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui al numero 4) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

2) la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio; a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza. Tale collaborazione avviene previa partecipazione dei farmacisti che vi operano ad appositi programmi di formazione;

3) la definizione di servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;

4) la definizione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico. Gli accordi regionali definiscono le condizioni e le modalità di partecipazione delle farmacie ai predetti servizi di secondo livello; la partecipazione alle campagne di prevenzione può prevedere l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;

5) l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui al numero 4, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti;

6) le modalità con cui nelle farmacie gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; le modalità per il ritiro dei referti sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel [decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196](#), recante il codice in materia di protezione dei dati personali e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

7) i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività di cui alla presente lettera;

8) la promozione della collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attività di cui alla presente lettera; ⁽¹³¹⁾

c) demandare ad accordi di livello regionale la disciplina delle modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi nonché la individuazione di modalità differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza definendo le relative condizioni economiche anche in deroga a quanto previsto alla precedente lettera b); ⁽¹²²⁾

c-bis) l'accordo collettivo nazionale definisce i principi e i criteri per la remunerazione, da parte del Servizio sanitario nazionale, delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'[articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#), e al relativo decreto legislativo di attuazione, fissando il relativo tetto di spesa, a livello nazionale, entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; all'accertamento della predetta diminuzione degli oneri provvedono congiuntamente, sulla base di certificazioni prodotte dalle singole regioni, il Comitato e il Tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa stipulata il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; ⁽¹³²⁾

c-ter) fermi restando i limiti di spesa fissati dall'accordo nazionale ed entro un limite di spesa relativo alla singola regione di importo non superiore a quello accertato dai citati Comitato e Tavolo ai sensi della lettera c-bis), gli accordi di livello regionale disciplinano le modalità e i tempi dei pagamenti per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui alla lettera c-bis); gli accordi regionali definiscono, altresì, le caratteristiche strutturali e organizzative e le dotazioni tecnologiche minime in base alle quali individuare le farmacie con le quali stipulare accordi contrattuali finalizzati alla fornitura dei servizi di secondo livello, entro il medesimo limite di spesa; eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste. ^{(132) (150)}

2-bis Con atto di indirizzo e coordinamento, emanato ai sensi dell'[articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59](#), sono individuati i criteri per la valutazione: ⁽¹⁴⁷⁾

a) del servizio prestato in regime convenzionale dagli specialisti ambulatoriali medici e delle altre professionalità sanitarie, al fine dell'attribuzione del trattamento giuridico ed economico ai soggetti inquadrati in ruolo ai sensi dell'[articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#);

b) per lo stesso fine, del servizio prestato in regime convenzionale dai medici della guardia medica, della emergenza territoriale e della medicina dei servizi nel caso le regioni abbiano proceduto o procedano ad instaurare il rapporto di impiego ai sensi del comma 1-bis del presente articolo sia nel testo modificato dal [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#), sia nel testo introdotto dal [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#); a tali medici è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza ed assistenza medici (ENPAM); tale opzione deve essere esercitata al momento dell'inquadramento in ruolo. Il servizio di cui al presente comma è valutato con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici e delle altre professionalità sanitarie dipendenti dalla azienda sanitaria. ⁽¹²³⁾

2-ter Con decreto del Ministro della sanità è istituita, senza oneri a carico dello Stato, una commissione composta da rappresentanti dei Ministeri della sanità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale e da rappresentanti regionali designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di individuare modalità idonee ad assicurare che l'estensione al personale a rapporto convenzionale, di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), come modificato dal [decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), dei limiti di età previsti dal comma 1 dell'[articolo 15-nonies](#) dello stesso decreto avvenga senza oneri per il personale medesimo. L'efficacia della disposizione di cui all'[articolo 15-nonies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), come introdotto dall'[articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229](#), è sospesa fino alla attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione di cui al presente comma. ⁽¹²³⁾

3. Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private a norma dell'[articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), con atto di indirizzo e coordinamento, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono definiti i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private e la periodicità dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi ⁽¹⁴⁸⁾. L'atto di indirizzo e coordinamento è emanato entro il 31 dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) garantire il perseguimento degli obiettivi fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti dal Piano sanitario nazionale;

b) garantire il perseguimento degli obiettivi che ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto disposto dal [decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992](#), concernente la "Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano sanitario nazionale, ai sensi del precedente [art. 1, comma 4, lett. b\)](#);

c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;

d) assicurare l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia;

e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica, continuità elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, protezione dalle radiazioni ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche, smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche, impianti di distribuzione dei gas, materiali esplosivi, anche al fine di assicurare condizioni di sicurezza agli operatori e agli utenti del servizio;

f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie in classi differenziate in relazione alla tipologia delle prestazioni erogabili;

g) prevedere l'obbligo di controllo della qualità delle prestazioni erogate;

h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture e dei presidi già autorizzati e per l'aggiornamento dei requisiti minimi, al fine di garantire un

adeguato livello di qualità delle prestazioni compatibilmente con le risorse a disposizione. ⁽¹²⁴⁾

[5. L'unità sanitaria locale assicura ai cittadini la erogazione delle prestazioni specialistiche, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio ed ospedaliere contemplate dai livelli di assistenza secondo gli indirizzi della programmazione e le disposizioni regionali. Allo scopo si avvale dei propri presidi, nonché delle aziende e degli istituti ed enti di cui all'art. 4, delle istituzioni sanitarie pubbliche, ivi compresi gli ospedali militari, o private, e dei professionisti. Con tali soggetti l'unità sanitaria locale intrattiene appositi rapporti fondati sulla corresponsione di un corrispettivo predeterminato a fronte della prestazione resa, con l'eccezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Ferma restando la facoltà di libera scelta delle suddette strutture o dei professionisti eroganti da parte dell'assistito, l'erogazione delle prestazioni di cui al presente comma è subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del Servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato. Nell'attuazione delle previsioni di cui al presente comma sono tenute presenti le specificità degli organismi di volontariato e di privato sociale non a scopo di lucro. ^{(125) (140) (151)}]

[6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in forma diretta nonché di quelle erogate in forma indiretta, ai sensi dell'*art. 25, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833*. Ove l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome non intervenga entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministro della sanità provvede direttamente con atto motivato. ^{(125) (141)}]

[7. Fermo restando quanto previsto dall'*art. 4, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412*, da attuare secondo programmi coerenti con i principi di cui al comma 5, entro il 30 giugno 1994 le regioni e le unità sanitarie locali per quanto di propria competenza adottano i provvedimenti necessari per la instaurazione dei nuovi rapporti previsti dal presente decreto fondati sul criterio dell'accreditamento delle istituzioni, sulla modalità di pagamento a prestazione e sull'adozione del sistema di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate. I rapporti vigenti secondo la disciplina di cui agli accordi convenzionali in atto, ivi compresi quelli operanti in regime di proroga, cessano comunque entro un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ^{(125) (142) (151)}]

8. Le unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517*, ai sensi dei *decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255*. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'*art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833*, e dell'*art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412*. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attività specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316*, che alla data del 31 dicembre 1992 svolgevano esclusivamente attività ambulatoriali da almeno cinque

anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneità, nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del [decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517](#), ai sensi dell'[art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo svolgimento dei giudizi di idoneità. In sede di revisione dei rapporti convenzionali in atto, l'accordo collettivo nazionale disciplina l'adeguamento dei rapporti medesimi alle esigenze di flessibilità operativa, incluse la riorganizzazione degli orari e le forme di mobilità interaziendale, nonché i criteri di integrazione dello specialista ambulatoriale nella assistenza distrettuale. Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449](#). ⁽¹²⁶⁾

8-bis I medici che frequentano il secondo anno del corso biennale di formazione specifica in medicina generale possono presentare, nei termini stabiliti, domanda per l'inclusione nella graduatoria regionale dei medici aspiranti alla assegnazione degli incarichi di medicina generale, autocertificando la frequenza al corso, qualora il corso non sia concluso e il relativo attestato non sia stato rilasciato entro il 31 dicembre dell'anno stesso, a causa del ritardo degli adempimenti regionali. L'attestato di superamento del corso biennale è prodotto dall'interessato, durante il periodo di validità della graduatoria regionale, unitamente alla domanda di assegnazione delle zone carenti. Il mancato conseguimento dell'attestato comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale. ⁽¹²⁷⁾

[9. Le disposizioni di cui all'[art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412](#), relative al divieto di esercizio di attività libero-professionali comunque prestate in strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, si estendono alle attività prestate nelle istituzioni e strutture private con le quali l'unità sanitaria locale intrattiene i rapporti di cui al precedente comma 5. ⁽¹²⁵⁾ ⁽¹⁴³⁾]

(117) Alinea modificato dall'[art. 6, comma 1, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#).

(118) Lettera sostituita dall'[art. 6, comma 2, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#). Successivamente la presente lettera è stata così sostituita dall'[art. 1, comma 4, lett. f\), D.L. 13 settembre 2012, n. 158](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2012, n. 189](#), che ha sostituito l'originaria lett. h) con le attuali lett. h), h-bis) e h-ter).

(119) Lettera così modificata dall'[art. 6, comma 3, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#) e, successivamente, dall'[art. 1, comma 4, lett. g\), D.L. 13 settembre 2012, n. 158](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2012, n. 189](#).

(120) Comma sostituito dall'[art. 9, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) e, successivamente, dall'[art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#).

(121) Comma aggiunto dall'[art. 9, comma 1, lett. b\), D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#), sostituito dall'[art. 8, comma 1, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#) e, successivamente, modificato dall'[art. 8, comma 3, lett. h\), D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#).

- (122) Comma sostituito dall'[art. 9, comma 1, lett. c\), D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) e, successivamente, così modificato dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 4, D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153](#).
- (123) Comma inserito dall'[art. 6, comma 4, D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254](#).
- (124) Comma sostituito dall'[art. 9, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#). Precedentemente, la [Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 355](#) (Gazz. Uff. 4 agosto 1993, n. 32 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.
- (125) Comma abrogato dall'[art. 8, comma 3, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#).
- (126) Comma aggiunto dall'[art. 9, comma 1, lett. h\), D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517](#) e, successivamente, modificato dall'[art. 8, comma 2, D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229](#).
- (127) Comma aggiunto dall'[art. 3, comma 1, D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168](#)
- (128) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153](#).
- (129) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 1, D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153](#).
- (130) Lettera così modificata dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 2, D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153](#).
- (131) Lettera inserita dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 3, D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153](#).
- (132) Lettera aggiunta dall'[art. 2, comma 1, lett. b\), n. 5, D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153](#).
- (133) Lettera premessa dall'[art. 1, comma 4, lett. a\), D.L. 13 settembre 2012, n. 158](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2012, n. 189](#).
- (134) Lettera inserita dall'[art. 1, comma 4, lett. b\), D.L. 13 settembre 2012, n. 158](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2012, n. 189](#).
- (135) Lettera abrogata dall'[art. 1, comma 4, lett. c\), D.L. 13 settembre 2012, n. 158](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2012, n. 189](#).
- (136) Lettera inserita dall'[art. 1, comma 4, lett. f\), D.L. 13 settembre 2012, n. 158](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2012, n. 189](#), che ha sostituito l'originaria lett. h) con le attuali lett. h), h-bis) e h-ter).
- (137) Lettera inserita dall'[art. 1, comma 4, lett. h\), D.L. 13 settembre 2012, n. 158](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2012, n. 189](#).
- (138) Lettera abrogata dall'[art. 1, comma 4, lett. d\), D.L. 13 settembre 2012, n. 158](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2012, n. 189](#).
- (139) Lettera inserita dall'[art. 1, comma 4, lett. e\), D.L. 13 settembre 2012, n. 158](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 8 novembre 2012, n. 189](#).

- (140) Comma sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. e), D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517* e, successivamente, modificato dall'*art. 6, comma 7, L. 23 dicembre 1994, n. 724*.
- (141) Comma sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. f), D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517*.
- (142) Comma sostituito dall'*art. 9, comma 1, lett. g), D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517*.
- (143) Comma aggiunto dall'*art. 9, comma 1, lett. h), D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517*.
- (144) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 4, lett. b), D.L. 13 settembre 2012, n. 158*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2012, n. 189* e, successivamente, così modificata dall'*art. 12, comma 6, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 giugno 2019, n. 60*.
- (145) Lettera aggiunta dall'*art. 12, comma 6, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 giugno 2019, n. 60*.
- (146) Per la convenzione nazionale regolante il rapporto di lavoro tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, vedi il *D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270*; per il rapporto di lavoro tra il Servizio sanitario nazionale e i medici specialisti ambulatoriali interni, vedi il *D.P.R. 28 luglio 2000, n. 271*; per il rapporto di lavoro tra il Servizio sanitario nazionale e i medici specialisti pediatri di libera scelta, vedi il *D.P.R. 28 luglio 2000, n. 272* (modificato dal *D.P.R. 20 agosto 2001, n. 382*); per il rapporto di lavoro tra il Servizio sanitario nazionale e i biologi, chimici e psicologi, vedi il *D.P.R. 19 novembre 1998, n. 458* e il *D.P.R. 21 settembre 2001, n. 446*; per il rapporto tra il Ministero della salute ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, vedi il *D.M. 23 luglio 2002, n. 206*; per la disciplina del rapporto convenzionale tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici, operanti negli ambulatori gestiti dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (validità 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005), vedi il *D.M. 3 marzo 2009, n. 63*.
- (147) Per i criteri di valutazione del servizio prestato, vedi il *D.P.C.M. 8 marzo 2001*.
- (148) Per l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private, vedi il *D.P.R. 14 gennaio 1997*; per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale, vedi il *D.P.C.M. 1° settembre 2000*.
- (149) Il regolamento di cui al presente comma è stato approvato con *D.P.C.M. 12 dicembre 1997, n. 502*.
- (150) Con *D.P.R. 8 luglio 1998, n. 371* è stato approvato il regolamento concernente l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, previsto dal presente comma.

(151) Vedi, anche, l'*art. 2, commi 7, 8 e 9, L. 28 dicembre 1995, n. 549*.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.